



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

11/8/14 SEZIONE FERIABLE

NOTIZIA DI DECISIONE PENALE N. 11/2014

(su questione nuova od oggetto di contrasto di giurisprudenza; si raccomanda di compilare con calligrafia leggibile)

Ud. 31/7/14

C.C. _____

Pres. Fausto Izzo

Rel. Carlo Citterio

P.M. Pietro Gaeta

Ricorso R.G.N. 27509/2014

Imputato: Paladino Vito

Questione esaminata: Se possa essere richiesta la sospensione del procedimento con messa alla prova nel giudizio di cassazione, in mancanza di disciplina transitoria.

Soluzione adottata: negativa
La sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 67 del 28 aprile 2014, non può essere richiesta dall'imputato nel giudizio di cassazione, né invocandone l'applicazione in detto giudizio, né sollecitando l'annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio della estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio *tempus regit actum*.

Né alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della *lex mitior*, che per sé imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere dalla assenza di una disciplina transitoria.

Eventuali riferimenti normativi:

artt 3 e 4 legge 67 del 28/4/14, artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p.

Visto del Presidente